

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22/03/2017) 28-04-2017, n. 20241

Reiterazione della condotta e tenuità del fatto

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il locale tribunale ha assolto R.L., perchè non punibile per la particolare tenuità del fatto, dal reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a) perchè, senza essere iscritto all'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, effettuava abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (perlopiù rottami ferrosi) conferendoli presso gli impianti di recupero come la ditta "Magifer S.r.l." (fatti commessi dall'anno (OMISSIS) in poi).

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione di legge osservando che, pur a voler considerare l'offesa del bene protetto come di modesta entità, la sentenza sarebbe errata laddove ha escluso l'abitudine della condotta, individuabile non già nei precedenti penali, trattandosi di persona incensurata, quanto, piuttosto, per la reiterazione della stessa condotta contestata.

Motivi della decisione

1. Si dà atto preliminarmente che la motivazione del presente provvedimento viene redatta in forma semplificata.

2. Il ricorso è fondato.

Questa Sezione, scrutinando un ricorso analogo, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p. , non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566).

Nel caso in esame, dal testo della sentenza impugnata (pag. 3), si evince come l'imputato avesse reiterato la condotta tipica attraverso il conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, avendo la violazione

contestata, integrata proprio dall'abitudine del comportamento, riguardato quattro episodi di conferimento, eseguiti a breve distanza di tempo (nell'arco di circa due mesi) e per un ammontare complessivo di 1.297 chilogrammi di rottami ferrosi.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino.